



QUALITY LIFE CLUB

Contratto di assicurazione mista rivalutabile a premio unico
con prestazione aggiuntiva "Bonus"

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni Contrattuali, comprensive del regolamento della gestione speciale
- Glossario
- Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA

RB Vita S.p.A.
Società appartenente al gruppo Allianz S.p.A.

rb vita



Sommario

SCHEDE SINTETICA

1.	INFORMAZIONI GENERALI	pag.	4
1.1.	Impresa di assicurazione	pag.	4
1.2.	Denominazione del contratto	pag.	4
1.3.	Tipologia del contratto	pag.	4
1.4.	Durata	pag.	4
1.5.	Pagamento dei premi	pag.	4
2.	CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO	pag.	5
3.	PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE	pag.	5
3.1.	Prestazioni assicurate	pag.	5
3.2.	Opzioni contrattuali	pag.	6
4.	COSTI	pag.	6
5.	ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE	pag.	8
6.	DIRITTO DI RIPENSAMENTO	pag.	8

NOTA INFORMATIVA

A.	INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	pag.	9
1.	Informazioni generali	pag.	9
2.	Conflitto di interessi	pag.	9
B.	INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE	pag.	10
3.	Prestazioni assicurative e garanzie offerte	pag.	10
3.1.	Durata	pag.	10
3.2.	Prestazioni	pag.	10
3.3.	Bonus	pag.	10
4.	Premi	pag.	11
5.	Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili	pag.	11
5.1.	Capitale Unico	pag.	12
5.2.	Capitale Aggiuntivo	pag.	13
6.	Opzioni di contratto	pag.	13
C.	INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SPECIALE	pag.	14
7.	Gestione speciale	pag.	14
D.	INFORMAZIONI SUI COSTI E SUL REGIME FISCALE	pag.	15
8.	Costi	pag.	15
8.1.	Costi gravanti direttamente sul Contraente	pag.	15
8.2.	Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione speciale	pag.	15
9.	Regime fiscale	pag.	16
E.	ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	pag.	17
10.	Modalità di perfezionamento del contratto	pag.	17
10.1.	Conclusione	pag.	17
10.2.	Decorrenza	pag.	17
11.	Risoluzione del contratto	pag.	17
12.	Riscatto	pag.	17
12.1.	Riscatto totale	pag.	17
12.2.	Riscatto parziale	pag.	18
13.	Revoca della proposta	pag.	18
14.	Diritto di recesso	pag.	19
15.	Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni	pag.	19
16.	Non pignorabilità e non sequestrabilità	pag.	19
17.	Diritto proprio dei Beneficiari designati	pag.	19
18.	Prescrizione	pag.	19
19.	Legge applicabile al contratto	pag.	19



20.	Lingua in cui è redatto il contratto	pag.	19
21.	Reclami	pag.	19
22.	Ulteriore informativa disponibile	pag.	20
23.	Informativa in corso di contratto	pag.	20
24.	Comunicazioni del Contraente alla Società	pag.	20
F.	PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI	pag.	21
G.	INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA	pag.	24
25.	Utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi	pag.	24
26.	Modalità d'uso dei dati	pag.	25

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Disciplina del contratto		pag.	26
Art. 1 -	Prestazioni assicurate	pag.	26
Art. 2 -	Determinazione delle prestazioni assicurate	pag.	26
Art. 3 -	Premio unico e premi aggiuntivi	pag.	26
Art. 4 -	Bonus	pag.	27
Art. 5 -	Clausola di Rivalutazione	pag.	27
Art. 6 -	Riscatto	pag.	28
Art. 7 -	Opzioni a scadenza	pag.	29
Art. 8 -	Conclusione del contratto	pag.	30
Art. 9 -	Clausola di ripensamento	pag.	30
Art. 10 -	Entrata in vigore	pag.	31
Art. 11 -	Cessione, pegno e vincolo	pag.	31
Art. 12 -	Beneficiari	pag.	31
Art. 13 -	Pagamenti della Società	pag.	31
Art. 14 -	Tasse ed imposte	pag.	32
Art. 15 -	Foro competente	pag.	32

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE VITARIV	pag.	33
---	------	----

GLOSSARIO QUALITY LIFE CLUB	pag.	36
-----------------------------	------	----

MODULO DI PROPOSTA	pag.	39
--------------------	------	----

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.L. 7 settembre 2005 n. 209) le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere **grassetto** e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.

La stessa modalità di evidenziazione è stata utilizzata in ossequio a quanto previsto da altre disposizioni di legge o regolamentari in materia di assicurazione sulla vita.



QUALITY LIFE CLUB

Contratto di assicurazione mista rivalutabile a premio unico con prestazione aggiuntiva "Bonus" (Tariffa R4u 2%)

SCHEMA SINTETICA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa.

Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Impresa di assicurazione

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Società" - è:
RB Vita S.p.A.,
appartenente al gruppo Allianz S.p.A.,
con sede legale ed uffici di direzione in Corso Italia, 23, 20122 - Milano (Italia).

1.2. Denominazione del contratto

QUALITY LIFE CLUB

1.3. Tipologia del contratto

QUALITY LIFE CLUB è un'assicurazione mista rivalutabile a premio unico con prestazione aggiuntiva "Bonus".

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano al primo gennaio di ogni anno solare ("data di rivalutazione") e, comunque, alla scadenza contrattuale, in base al rendimento della gestione speciale VITARIV.

1.4. Durata

La durata di QUALITY LIFE CLUB è fissa e pari a 10 anni.

In ogni caso - trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, su richiesta del Contraente - è possibile esercitare il diritto di riscatto che comporta la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione, da parte della Società, di un importo pari al valore di riscatto.

1.5. Pagamento dei premi

Premio unico

QUALITY LIFE CLUB è un contratto che prevede il pagamento di un premio unico; l'entità del premio unico non può essere inferiore a 25.000 euro.

Premi aggiuntivi

Trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto e fino a cinque anni da tale data, il Contraente può comunque versare premi aggiuntivi.

Si segnala che le disposizioni riportate nella presente Scheda Sintetica sono riferibili esclusivamente al premio unico iniziale ed a quella parte delle prestazioni assicurate costituite a fronte di tale premio ("Capitale Unico"). Con riferimento agli eventuali premi aggiuntivi ed alla parte di prestazioni assicurate costituite a fronte di tali premi ("Capitale Aggiuntivo") valgono le condizioni che saranno rese note dalla Società in occasione del versamento di ciascun premio aggiuntivo.



2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

QUALITY LIFE CLUB è una soluzione di investimento assicurativo a premio unico, di tipo rivalutabile, dedicata a chi ricerca - in un orizzonte temporale di medio lungo periodo - la crescita costante delle prestazioni assicurate senza esporsi ai rischi derivanti dall'andamento dei mercati finanziari.

QUALITY LIFE CLUB, infatti, garantisce un rendimento minimo del 2,0% annuo composto e consolida le prestazioni rivalutate con le modalità descritte al successivo punto 3.

Le prestazioni assicurate, liquidabili a scadenza o in caso di decesso dell'Assicurato, si incrementano di anno in anno sulla base dell'andamento della gestione speciale VITARIV, una particolare forma di gestione assicurativa degli investimenti che ha l'obiettivo di minimizzare il rischio e offrire stabilità di rendimenti nel medio lungo periodo.

QUALITY LIFE CLUB prevede, inoltre, solo in caso di liquidazione della prestazione assicurata o del valore di riscatto a partire dalla sesta data di rivalutazione, l'erogazione di un Bonus crescente nel tempo.

Progetto Esemplificativo

Per illustrare gli sviluppi delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto relativi al Capitale Unico si rinvia al "Progetto Esemplificativo" riportato alla Sezione F della Nota Informativa.

In ogni caso, la Società consegna al Contraente il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui questi è informato dell'avvenuta conclusione del contratto.

Ai fini di una corretta valutazione dell'investimento assicurativo, si segnala che sul premio unico versato dal Contraente non viene trattenuto dalla Società alcun importo a fronte dei costi del contratto; pertanto, alla data di decorrenza, il Capitale Unico è pari al premio stesso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

3.1. Prestazioni assicurate

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

- a) *in caso di vita dell'Assicurato* alla scadenza del contratto QUALITY LIFE CLUB prevede il pagamento ai Beneficiari designati,
- di un capitale assicurato, derivante dalla somma del Capitale Unico e dell'eventuale Capitale Aggiuntivo, rivalutato ad ogni data di rivalutazione (coincidente con il primo gennaio di ogni anno solare);
 - di un Bonus, calcolato secondo le modalità indicate al punto 3.3. della Nota Informativa.
- b) *in caso di decesso dell'Assicurato* nel corso della durata contrattuale QUALITY LIFE CLUB prevede il pagamento ai Beneficiari designati,
- di un capitale assicurato, rivalutato ad ogni data di rivalutazione;
 - di un Bonus, qualora il decesso avvenga a partire dalla sesta data di rivalutazione, calcolato secondo le modalità indicate al punto 3.3. della Nota Informativa.

Consolidamento

Il valore del capitale assicurato, quale rivalutato di anno in anno, viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi. Ai fini del riscatto, il consolidamento delle rivalutazioni relative al Capitale Unico avviene a partire dalla quinta data di rivalutazione, secondo quanto indicato al punto 12 della Nota Informativa.



Rendimento minimo garantito

Con riferimento al solo Capitale Unico la Società riconosce, a partire dalla quinta data di rivalutazione, un rendimento minimo garantito nella misura del 2,0% annuo composto, che ha effetto sia all'epoca del pagamento delle prestazioni assicurate (in caso di decesso dell'Assicurato o alla scadenza contrattuale) sia in caso di riscatto.

Si segnala che il riscatto del Capitale Unico esercitato anteriormente al terzo anniversario della data di decorrenza potrebbe non consentire l'integrale recupero del premio versato.

3.2. Opzioni contrattuali

Alla scadenza contrattuale il Contraente può chiedere alla Società:

- a) la conversione del capitale assicurato e del Bonus, al netto delle imposte di legge, in una delle seguenti forme di rendita:
 - una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
 - una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato sia in vita;
 - una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente, in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).
- b) il differimento di scadenza della polizza, con conseguente differimento della liquidazione del capitale assicurato e del Bonus per un periodo massimo di cinque anni.

Maggiori informazioni sono fornite alla Sezione B della Nota Informativa. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati negli articoli, da 1 a 7, delle Condizioni Contrattuali.

4. COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate alla Sezione D della Nota Informativa.**

I costi prelevati dalla gestione speciale VITARIV riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per la durata del contratto pari a 10 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 5° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 5° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione speciale che è soggetta a discostarsi dai dati reali.



Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.

Per QUALITY LIFE CLUB la Società precisa che i valori di seguito riportati sono stati determinati con riferimento al solo Capitale Unico ed ipotizzando che la data di decorrenza coincida con il primo gennaio.

Costo percentuale medio annuo
Gestione speciale VITARIV

Premio Unico: 25.000
Sesso ed età: non rilevante
Durata contrattuale: 10

ANNO	Costo % medio annuo
5	1,70%
10	1,15%

Premio Unico: 75.000
Sesso ed età: non rilevante
Durata contrattuale: 10

ANNO	Costo % medio annuo
5	1,70%
10	1,15%

Premio Unico: 150.000
Sesso ed età: non rilevante
Durata contrattuale: 10

ANNO	Costo % medio annuo
5	1,50%
10	0,96%

Per un premio pari almeno a 250.000 euro il “Costo percentuale medio annuo” relativo al 5° e al 10° anno di durata contrattuale è pari, rispettivamente, all’1,40% e allo 0,87%.

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.





5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE

In questa Sezione è rappresentato il rendimento realizzato dalla gestione speciale VITARIV negli ultimi 5 anni ed il corrispondente rendimento che sarebbe stato attribuito ai contratti QUALITY LIFE CLUB applicando per ipotesi il rendimento trattenuto dalla Società, inizialmente pari ad 1,70% (già considerato ai fini del Costo percentuale medio annuo), in caso di versamento di un premio unico inferiore a 100.000 euro.

I suddetti rendimenti sono confrontati con i tassi medi di rendimento dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione speciale VITARIV	Rendimento iniziale attribuito dalla Società*	Rendimento medio dei Titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2004	4,80%	3,10%	3,59%	2,00%
2005	4,65%	2,95%	3,16%	1,70%
2006	4,76%	3,06%	3,86%	2,00%
2007	4,77%	3,07%	4,41%	1,71%
2008	4,81%	3,11%	4,46%	3,23%

* Nel corso della durata contrattuale, i rendimenti attribuiti dalla Società - nel caso resti fermo il rendimento realizzato dalla gestione speciale VITARIV - risulterebbero superiori a quelli iniziali, sopra riportati, per effetto dell'andamento decrescente del rendimento trattenuto dalla Società (quale indicato alla Sezione D punto 8.2. della Nota Informativa).

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere alla Sezione E della Nota Informativa.

* * * * *

RB Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

I rappresentanti legali

Klaus Peter Röhler

Elisabetta Petrucci





QUALITY LIFE CLUB

Contratto di assicurazione mista rivalutabile a premio unico con prestazione aggiuntiva "Bonus" (Tariffa R4u 2%)

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche di QUALITY LIFE CLUB - assicurazione mista rivalutabile a premio unico con prestazione aggiuntiva "Bonus" - che fa parte della più generale categoria delle assicurazioni sulla vita a prestazioni rivalutabili.

In ogni caso il Contraente può ottenere dal proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione su QUALITY LIFE CLUB prima di sottoscrivere la relativa proposta.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Società" - è:

RB Vita S.p.A.

appartenente al gruppo Allianz S.p.A.,

con sede legale ed uffici di direzione in Corso Italia, 23, 20122 - Milano (Italia).

Numero di telefono: 02.7216.1,

Sito Internet: www.rbvita.it

Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it

autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 1 agosto 1979 iscritta all'Albo delle Imprese ISVAP con il n. 1.00052.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa la Società di revisione è:

KPMG S.p.A. - Via Vittor Pisani, 25 - 20124 Milano

2. Conflitto di interessi

Nell'ambito della politica di investimenti relativa alla gestione speciale VITARIV (di cui alla successiva Sezione C) la Società si riserva la facoltà di utilizzare quote di OICR istituiti e promossi da società appartenenti al gruppo Allianz S.p.A. e non esclude la possibilità di investire in strumenti finanziari e/o altri attivi emessi da società appartenenti al gruppo Allianz S.p.A., nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- OICR armonizzati istituiti o gestiti da società appartenenti al gruppo Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 100%;
- Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da società appartenenti al gruppo Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 30%.

La Società si riserva, inoltre, la facoltà di delegare il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la gestione speciale VITARIV a società specializzate nella gestione del risparmio (SGR), anche appartenenti al gruppo Allianz S.p.A.. Alla data di redazione della presente Nota Informativa il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la gestione speciale VITARIV è delegata a ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR S.p.A., società di gestione del risparmio appartenente al gruppo Allianz S.p.A..



Si precisa che eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi saranno integralmente attribuiti alla gestione speciale VITARIV.

Si precisa inoltre che, alla data di redazione della presente Nota Informativa, la banca depositaria degli attivi che costituiscono la gestione speciale VITARIV è Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., società appartenente al gruppo Allianz S.p.A., e che potranno essere utilizzati quali intermediari negoziatori o broker società appartenenti al gruppo Allianz S.p.A..

La Società, pur in presenza degli inevitabili conflitti di interesse citati, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contratti e si impegna ad ottenere per i Contratti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tali conflitti.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

3.1 Durata

La durata di QUALITY LIFE CLUB, intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, è fissa e pari a 10 anni.

In ogni caso, trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, è possibile esercitare il diritto di riscatto, di cui al punto 12.

3.2 Prestazioni

QUALITY LIFE CLUB (tariffa R4u 2%) impegna la Società a corrispondere ai Beneficiari designati le seguenti prestazioni:

a) *in caso di vita dell'Assicurato* alla scadenza contrattuale è previsto il pagamento di:

- un capitale assicurato derivante dalla somma del:
 - Capitale Unico, quale costituito a fronte del premio unico;
 - Capitale Aggiuntivo, quale costituito a fronte degli eventuali premi aggiuntivi; rivalutato, ad ogni "data di rivalutazione" (coincidente con il primo gennaio di ogni anno solare) secondo le modalità indicate al successivo punto 5;
- un "Bonus", determinato secondo le modalità indicate al punto 3.3.;

b) *in caso di decesso dell'Assicurato* prima della scadenza contrattuale è previsto il pagamento immediato di:

- un capitale assicurato, rivalutato come sopra;
- un "Bonus", qualora il decesso avvenga a partire dalla sesta data di rivalutazione, determinato secondo le modalità indicate al punto 3.3..

Rendimento minimo garantito

Con riferimento al solo Capitale Unico la Società riconosce, a partire dalla quinta data di rivalutazione, un rendimento minimo garantito nella misura del 2,0% annuo composto, che ha effetto sia all'epoca del pagamento delle prestazioni assicurate (in caso di decesso dell'Assicurato o alla scadenza contrattuale) sia in caso di riscatto, di cui al punto 12.

L'ammontare iniziale del capitale unico è pari al premio unico, in quanto la Società non trattiene alcun importo a titolo di caricamento di cui al punto 8.1.1..

3.3 Bonus

A partire dalla sesta data di rivalutazione, QUALITY LIFE CLUB prevede l'erogazione di un Bonus a fronte della liquidazione delle prestazioni assicurate in caso di deces-



so dell'Assicurato o del valore di riscatto relativo al Capitale Unico, di cui al punto 12.

Tale Bonus viene calcolato, in misura percentuale sul premio unico versato dal Contraente, facendo riferimento alla data di rivalutazione immediatamente precedente o coincidente con la data del decesso o del riscatto, secondo la tabella di seguito riportata:

Data di rivalutazione (primo gennaio di ogni anno)	Bonus (% del premio unico)
fino alla 5 ^a	0%
6 ^a	1%
7 ^a	2%
8 ^a	3%
9 ^a	4%
10 ^a	5%

Alla scadenza contrattuale QUALITY LIFE CLUB prevede l'erogazione di un Bonus in ogni caso pari al 5%.

In caso di riscatto parziale del Capitale Unico, di cui al successivo punto 12.2., il Bonus residuo viene determinato con riferimento al premio unico versato dal Contraente riproporzionato sulla base del Capitale Unico risultante a seguito del riscatto parziale.

4. Premi

QUALITY LIFE CLUB consente al Contraente di corrispondere - in funzione delle proprie esigenze in termini di prestazioni assicurate - due tipologie di premi, di seguito indicate.

Premio unico

L'entità del premio che deve essere pagato dal Contraente alla Società, in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto della conclusione del contratto, non può risultare inferiore a 25.000 euro.

Premi aggiuntivi

Il Contraente può effettuare versamenti aggiuntivi, rispetto a quello unico iniziale, purché siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di decorrenza e per un periodo non superiore a cinque anni da tale data, alle condizioni che saranno rese note dalla Società in occasione del versamento di ciascun premio aggiuntivo.

Modalità di pagamento

I premi possono essere pagati con le seguenti modalità:

- 1) assegno bancario o circolare non trasferibile;
- 2) bonifico bancario.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

La rivalutazione delle prestazioni assicurate relative a QUALITY LIFE CLUB avviene in base al rendimento della gestione speciale VITARIV, di cui alla successiva Sezione C. Ferme le prestazioni assicurate di cui al punto 3.2. della presente Nota Informativa, la Società si riserva la facoltà di sostituire, nel corso della durata contrattuale, la gestione speciale VITARIV con una gestione speciale di nuova costituzione cui sarà correlata la rivalutazione delle prestazioni assicurate.

In tale eventualità, la Società invierà al Contraente una pronta comunicazione unitamente al regolamento della nuova gestione speciale.

Ai fini della rivalutazione delle prestazioni assicurate occorre distinguere tra Capitale Unico e Capitale Aggiuntivo.

In particolare:



5.1. Capitale Unico

a) Misura annua di rivalutazione del Capitale Unico

Il Capitale Unico viene rivalutato in base alla “misura annua di rivalutazione”, pari al rendimento della gestione speciale VITARIV diminuito del rendimento trattenuto dalla Società.

Detto rendimento trattenuto viene determinato, di anno in anno, sulla base del “Premio Unico di Riferimento”, PUR, (premio unico iniziale riproporzionato - in caso di riscatto parziale del Capitale Unico - a fronte del Capitale residuo), secondo la tabella di seguito riportata.

Data di rivalutazione (primo gennaio di ogni anno)	Rendimento trattenuto		
	PUR<100.000 €	100.000€<=PUR<250.000 €	PUR=>250.000 €
fino alla 5 ^a	1,70%	1,50%	1,40%
6 ^a	1,60%	1,40%	1,30%
7 ^a	1,50%	1,30%	1,20%
8 ^a	1,40%	1,20%	1,10%
9 ^a	1,30%	1,10%	1,00%
10 ^a	1,20%	1,00%	0,90%

In ogni caso, la misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale Unico non può essere inferiore a 0%.

b) Modalità di rivalutazione del Capitale Unico fino alla scadenza

Il Capitale Unico si rivaluta alle date di rivalutazione (coincidenti con il primo gennaio di ogni anno solare) nei termini seguenti:

- alla prima data di rivalutazione,
il Capitale viene aumentato dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione del Capitale medesimo, in base alla misura annua di rivalutazione, per il periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la suddetta data di rivalutazione;
- a ciascuna data di rivalutazione successiva alla prima,
il Capitale alla data di rivalutazione precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del Capitale stesso per l'ultima misura annua di rivalutazione. Alla data di scadenza, qualora questa non coincida con una data di rivalutazione, il Capitale alla data di rivalutazione precedente viene rivalutato sulla base dell'ultima misura di rivalutazione nota, in funzione del periodo che intercorre tra la data di scadenza e la suddetta data di rivalutazione.

c) Modalità di rivalutazione del Capitale Unico in caso di decesso dell'Assicurato

Nel caso la data del decesso dell'Assicurato sia:

- anteriore alla quinta data di rivalutazione,
il Capitale Unico è pari al Capitale in vigore all'epoca del decesso;
- coincidente o successiva alla quinta data di rivalutazione,
il Capitale Unico è pari al maggiore tra:
 - il Capitale iniziale rivalutato fino all'ultima data di rivalutazione sulla base delle modalità indicate alla precedente lettera b);
 - il Capitale iniziale rivalutato fino all'ultima data di rivalutazione sulla base delle suddette modalità utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, il rendimento minimo garantito pari al 2,0% annuo composto.

In ogni caso, qualora la data del decesso dell'Assicurato non coincida con una data di rivalutazione, il Capitale Unico (o il Capitale iniziale, nel caso la data del decesso dell'Assicurato sia anteriore alla prima data di rivalutazione), viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione del Capitale stesso, secondo il tasso annuo composto del 2,0%, per il periodo di tempo compreso tra l'ultima data di rivalutazione (o la decorrenza del contratto) e la data del decesso.



d) Capitale Unico
riconosciuto alla
scadenza

Alla scadenza contrattuale, il Capitale Unico riconosciuto dalla Società è pari al maggiore tra:

- il Capitale iniziale rivalutato fino a tale data sulla base delle modalità indicate alla precedente lettera b);
- il Capitale iniziale rivalutato fino a tale data sulla base delle suddette modalità utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, il rendimento minimo garantito, pari al 2,0% annuo composto.

Consolidamento

Il valore del capitale assicurato, quale rivalutato di anno in anno, viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi.

Ai fini del riscatto, il consolidamento delle rivalutazioni relative al Capitale Unico avviene a partire dalla quinta data di rivalutazione secondo quanto indicato al successivo punto 12.

**Progetto
Esemplificativo**

Per illustrare gli sviluppi del capitale assicurato e dei valori di riscatto relativi al Capitale Unico si rinvia al Progetto Esemplificativo riportato alla successiva Sezione F.

La Società consegna il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata, al più tardi, al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

5.2. Capitale Aggiuntivo

Il Capitale Aggiuntivo viene rivalutato ad ogni data di rivalutazione in base alle condizioni che saranno rese note dalla Società in occasione del versamento di ciascun premio aggiuntivo, di cui al punto 4.

6. Opzioni di contratto

Alla scadenza contrattuale, il Contraente può chiedere alla Società:

- a) la conversione del capitale assicurato e del Bonus, al netto delle imposte di legge, in una delle seguenti forme di rendita:
- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
 - una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
 - una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del capitale in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita, qualunque sia la rateazione prescelta dal Contraente, non sia inferiore a 3.000 euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età computabile,

fermo restando che:

- ai fini della conversione in rendita della porzione di capitale assicurato derivante dal Capitale Unico e del Bonus, nel caso l'Assicurato (intendendosi per tale anche la seconda testa, in caso di rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste) alla data di conversione abbia un'età computabile non inferiore a 55 anni, la Società s'impegna ad applicare i coefficienti di conversione in rendita in vigore all'epoca della decorrenza del contratto. Detti coefficienti di conversione, riportati in calce alle Condizioni Contrattuali, sono determinati utilizzando un tasso tecnico del 2,0%.

In caso contrario i coefficienti per la determinazione della rendita di opzione applicati dalla Società saranno quelli in vigore all'epoca della conversione del Capitale in rendita;



- ai fini della conversione in rendita della porzione di capitale assicurato derivante dal Capitale Aggiuntivo, i coefficienti per la determinazione della rendita di opzione applicati dalla Società saranno quelli in vigore all'epoca della conversione.

In ogni caso, ai fini della rivalutazione della rendita di opzione - che non può essere riscattata durante il periodo di godimento - si applicheranno le condizioni stabilite dalla Società all'epoca della conversione del capitale assicurato in rendita;

- b) il differimento di scadenza della polizza, per un periodo massimo di cinque anni, dietro richiesta scritta del Contraente che pervenga alla Società almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale.

Le condizioni del differimento di scadenza saranno rese note dalla Società in occasione della suddetta richiesta.

La Società fornisce per iscritto al Contraente, al più tardi entro sessanta giorni prima della scadenza del contratto, una descrizione sintetica delle opzioni sopra indicate, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche.

Il Contraente potrà esercitare le suddette opzioni mediante richiesta scritta che pervenga alla Società, ovvero all'intermediario assicurativo, almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SPECIALE

7. Gestione speciale

a) **denominazione:** VITARIV.

b) **valuta di denominazione:** euro.

c) **finalità della gestione speciale:** VITARIV ha come obiettivo il conseguimento di un rendimento annuo tendenzialmente stabile ed in linea con i tassi di mercato dei titoli di stato, nella prospettiva di realizzare un rendimento pari almeno ai rendimenti garantiti dai contratti ad essa collegati;

d) **periodo di osservazione per la determinazione del rendimento:** annuale, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo;

e) **composizione della gestione speciale:** VITARIV investe prevalentemente in strumenti di natura obbligazionaria denominati in Euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari.

I titoli obbligazionari saranno selezionati tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da primarie Agenzie di rating;

f) **peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi gestiti o emessi da altri soggetti del medesimo gruppo:** la Società si riserva di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del gruppo Allianz S.p.A. nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

– OICR armonizzati istituiti o gestiti da società appartenenti al gruppo Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 100%;

– obbligazioni, azioni e altri attivi emessi da società appartenenti al gruppo Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 30%.

g) **stile di gestione adottato:** lo stile gestionale adottato è volto a perseguire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti.



La gestione speciale VITARIV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito albo, che ne attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

Si segnala che, alla data di redazione della presente Nota Informativa, la gestione speciale VITARIV è certificata dalla società di revisione KPMG S.p.A..

Si segnala inoltre che, alla stessa data, il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la gestione speciale è delegato a ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR S.p.A., Società di Gestione del Risparmio appartenente al gruppo Allianz S.p.A..

Per maggiori dettagli tecnici si rinvia al Regolamento della gestione speciale contenuto nelle Condizioni Contrattuali.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUL REGIME FISCALE

8. Costi

8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1. Costi gravanti sul premio

Con riferimento al premio unico la Società non trattiene alcun caricamento a fronte dei costi del contratto.

Le spese di emissione del contratto, pari a 25 euro, vengono trattenute dalla Società solo in caso di recesso dal contratto.

Con riferimento agli eventuali premi aggiuntivi valgono le condizioni che saranno rese note dalla Società in occasione del versamento di ciascun premio aggiuntivo.

8.1.2. Costi per riscatto

- a) In caso di riscatto nei primi tre anni di durata contrattuale è previsto un coefficiente di riduzione, pari al 4%, applicato secondo le modalità indicate al successivo punto 12;
- b) In caso di riscatto parziale, in aggiunta al suddetto coefficiente di riduzione (applicabile nei primi tre anni di durata contrattuale) è prevista una commissione pari a 50 euro.

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione speciale

In occasione della rivalutazione del Capitale Unico la Società trattiene una percentuale (rendimento trattenuto) del rendimento della gestione speciale VITARIV.

Detto rendimento trattenuto viene determinato, di anno in anno, sulla base del "Premio Unico di Riferimento", PUR, (premio unico iniziale riproporzionato - in caso di riscatto parziale del Capitale Unico - a fronte del Capitale residuo), secondo la tabella di seguito riportata.

Data di rivalutazione (primo gennaio di ogni anno)	Rendimento trattenuto		
	PUR < 100.000 €	100.000 € ≤ PUR < 250.000 €	PUR ≥ 250.000 €
fino alla 5 ^a	1,70%	1,50%	1,40%
6 ^a	1,60%	1,40%	1,30%
7 ^a	1,50%	1,30%	1,20%
8 ^a	1,40%	1,20%	1,10%
9 ^a	1,30%	1,10%	1,00%
10 ^a	1,20%	1,00%	0,90%



In occasione della rivalutazione dell'eventuale Capitale Aggiuntivo si applicano le condizioni che saranno rese note dalla Società a fronte del versamento di ciascun premio aggiuntivo.

9. Regime fiscale

Imposta sui premi

I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

Detraibilità fiscale dei premi

Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita "di risparmio", intendendosi per tali le assicurazioni che prevedono l'investimento dei premi finalizzato alla tutela del risparmio, come QUALITY LIFE CLUB, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita.

Le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato sono inoltre esenti dall'imposta sulle successioni.

Negli altri casi, e semprechè il Beneficiario sia una persona fisica, è necessario fare le seguenti distinzioni:

- se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5% della differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi pagati (al netto dell'eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio); tale differenza potrebbe essere rettificata mediante un "equalizzatore" che tiene conto del tempo trascorso fra la decorrenza contrattuale e la data di determinazione dell'imposta stessa, allo scopo di rendere la tassazione operata al momento della liquidazione delle prestazioni assicurate equivalente a quella che si sarebbe realizzata se si fosse operata la tassazione anno per anno "per maturazione", secondo il principio oggi vigente per i redditi di capitale;
- se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del capitale assicurato, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5%, limitatamente alla quota parte di ogni rata derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale (considerando anche il rendimento riconosciuto sotto forma di tasso tecnico a tale data); va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, di un'imposta sostitutiva nella misura del 12,5% della differenza tra il valor capitale della rendita stessa e i premi pagati (al netto dell'eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio); tale differenza potrebbe essere rettificata mediante un "equalizzatore" che tiene conto del tempo trascorso fra la decorrenza contrattuale e la data di determinazione dell'imposta stessa, allo scopo di rendere la tassazione operata al momento della liquidazione delle prestazioni assicurate equivalente a quella che si sarebbe realizzata se si fosse operata la tassazione anno per anno "per maturazione", secondo il principio oggi vigente per i redditi di capitale.

Alla data di stampa del presente documento, le plusvalenze eventualmente riconosciute sul capitale - alla scadenza contrattuale, in caso di riscatto o alla data della conversione nella rendita di opzione - sono soggette esclusivamente ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5% e non anche ad "equalizzatore" non essendo previsti, nelle norme di legge attualmente in vigore, i criteri di attuazione relativi al suddetto meccanismo di rettifica.



E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

10. Modalità di perfezionamento del contratto

10.1 Conclusione

A condizione che il Contraente abbia sottoscritto la proposta - unitamente all'Assicurato, se persona diversa - e pagato il premio unico pattuito, il contratto si intende concluso al settimo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione della proposta stessa.

10.2. Decorrenza

A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, la garanzia assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza. Tale data viene fissata in corrispondenza del giorno di effettivo incasso del premio da parte della Società.

11. Risoluzione del contratto

Il contratto si scioglie:

- alla scadenza contrattuale,
- al verificarsi del decesso dell'Assicurato, oppure
- alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del contratto e di liquidazione del valore di riscatto.

12. Riscatto

12.1. Riscatto totale

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può chiedere alla Società la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto del contratto è pari alla somma del:

- 1) valore di riscatto del Capitale Unico;
- 2) Bonus, quando previsto;
- 3) valore di riscatto del Capitale Aggiuntivo.

1) Il valore di riscatto del Capitale Unico:

anteriamente alla quinta data di rivalutazione,

si determina in base al Capitale iniziale, rivalutato fino all'ultima data di rivalutazione, in funzione del minore tra il tasso annuo composto del 2,0% e la misura annua di rivalutazione di ciascun anno.

Il valore così determinato viene corrisposto per intero qualora la data del riscatto cada a partire dal terzo anniversario della data di decorrenza; in caso contrario detto valore viene ridotto applicando un coefficiente di riduzione, già indicato al punto 8.1.2., pari al 4%;

a partire dalla quinta data di rivalutazione,

è pari al maggiore tra:

- il Capitale iniziale rivalutato fino alla data di rivalutazione precedente o coincidente con la data del riscatto sulla base delle modalità indicate al precedente punto 5 lett. b);
- il Capitale iniziale rivalutato fino alla data di rivalutazione precedente o coincidente con la data del riscatto sulla base delle modalità indicate al precedente punto 5 lett. b) utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, il rendimento minimo garantito, pari al 2,0% annuo composto.



2) L'importo liquidabile a titolo di Bonus viene determinato, in base a quanto previsto nel punto 3.3., avendo come riferimento la data di rivalutazione precedente o coincidente con la data del riscatto.

3) Il valore di riscatto del Capitale Aggiuntivo viene determinato in base alle condizioni che saranno rese note dalla Società, nel corso della durata contrattuale, in occasione del versamento di ciascun premio aggiuntivo, di cui al punto 4.

12.2. Riscatto parziale

Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, è data facoltà al Contraente di chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che:

- l'importo lordo riscattato non risulti inferiore a 2.500 euro;
- il capitale assicurato residuo, a riscatto parziale avvenuto, non risulti inferiore a 25.000 euro.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri del riscatto totale, **fatto salvo l'addebito di una commissione di 50 euro, già indicata al punto 8.1.2..**

In caso di riscatto parziale del Capitale Unico:

- il Bonus, se previsto, concorre alla determinazione dell'importo richiesto a titolo di riscatto. A tal fine il Bonus liquidabile viene calcolato, secondo le modalità indicate al precedente punto 3.3., facendo riferimento alla parte di premio unico corrispondente al Capitale riscattato. Il Bonus residuo viene determinato sulla base del Premio Unico di Riferimento di cui al punto 3.3.;
- il contratto resta in vigore per il capitale assicurato residuo che deve intendersi come nuovo capitale assicurato;
- per la rivalutazione della porzione di capitale assicurato costituita dal Capitale Unico residuo, il rendimento trattenuto, ai fini della misura annua di rivalutazione, viene determinato in funzione del Premio Unico di Riferimento, secondo le modalità indicate al punto 5.1.;
- il Capitale Unico iniziale viene rideterminato, proporzionalmente, sulla base del Capitale Unico residuo.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a:

RB Vita S.p.A. - Servizio Clienti
Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)
Numero Verde: 800.183.381
Numero Fax: 02.7216.9292

Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it

che si impegna a fornirle entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Si segnala che l'interruzione anticipata del contratto, attuata mediante la richiesta di riscatto totale, anteriormente al terzo anniversario della data di decorrenza potrebbe non consentire l'integrale recupero del premio versato.

Si rinvia al Progetto Esemplificativo Personalizzato, di cui alla successiva Sezione F, per l'illustrazione puntuale dell'evoluzione del valore di riscatto.

13. Revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto.

Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a: RB Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi della proposta.

Le somme anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.



14. Diritto di recesso

Dopo la conclusione del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro un termine di 30 giorni.

Per l'esercizio del recesso, il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a:

RB Vita S.p.A.

Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)

contenente gli elementi identificativi del contratto (numero di polizza e nome e cognome del Contraente).

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto.

La Società si riserva peraltro il diritto di recuperare la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, nonché le spese sostenute per l'emissione del contratto, di cui al punto 8.1.1, quantificate in 25 euro.

15. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni

La Società liquiderà la prestazione assicurata entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria, quale prevista dall'articolo 13 delle Condizioni Contrattuali.

16. Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

17. Diritto proprio dei Beneficiari designati

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

18. Prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal verificarsi dell'evento su cui i diritti stessi si fondano.

19. Legge applicabile al contratto

Al presente contratto si applica la legge italiana.

20. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

21. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

RB Vita S.p.A. - Servizio Clienti

Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)

Numero Verde: 800.183.381

Numero Fax: 02.7216.9292

Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it.



Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: ISVAP

Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 Roma (Italia)
telefono 06.42.133.1

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

22. Ulteriore informativa disponibile

La Società si impegna a consegnare, a richiesta, in fase precontrattuale l'ultimo rendiconto annuale della gestione speciale VITARIV e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione speciale stessa, comunque disponibili anche sul sito Internet della Società: www.rbvita.it.

23. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento della gestione speciale VITARIV, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna inoltre a comunicare, annualmente ed entro sessanta giorni dalla data di rivalutazione (il primo gennaio di ogni anno solare), al Contraente il rendiconto annuale della posizione assicurativa, contenente le seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento del rendiconto annuale precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento del rendiconto annuale precedente;
- dettaglio dei premi aggiuntivi eventualmente versati nell'anno di riferimento;
- valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento del rendiconto annuale;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento del rendiconto annuale;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione speciale, rendimenti minimi trattenuti dalla Società e tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

24. Comunicazioni del Contraente alla Società

Il Contraente potrà contattare la Società per qualsiasi comunicazione sulla base di quanto indicato alla Sezione A, punto 1.



F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce un'esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto relativi al solo Capitale Unico. L'elaborazione è stata predisposta in forma generica in base ad una predefinita combinazione di premio e di età dell'Assicurato.

In ogni caso si segnala che tutti i valori indicati nelle tabelle sotto riportate non tengono conto degli effetti inflattivi che dovessero verificarsi nel corso del tempo e non corrispondono dunque ai valori reali (cioè al netto del tasso di inflazione) ottenibili al momento della corresponsione delle prestazioni.

Si ricorda inoltre che i valori delle prestazioni assicurate indicati nel seguito del Progetto Esemplificativo sono da considerare **al lordo degli oneri fiscali**. Per maggiori dettagli al riguardo si rinvia al punto 9 della Nota Informativa.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento **minimo garantito** contrattualmente pari al 2,0%;
- b) un'**ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,0%.
Il predetto tasso di rendimento viene diminuito del rendimento trattenuto dalla Società in misura decrescente nel corso della durata contrattuale, di cui al precedente punto 8.2.





SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

a) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Tasso di rendimento minimo garantito: 2,00%
Premio Unico: 50.000,00 euro
Età dell'Assicurato: 50 anni
Durata: 10 anni

Tasso di rendimento
minimo garantito 2,00%

Fine Anno	Capitale in caso di decesso (comprensivo di Bonus riconosciuto dal 6° anno)	Valore di riscatto minimo garantito (comprensivo di Bonus riconosciuto dal 6° anno)
5	55.204,04	55.204,04
6	56.808,12	56.808,12
7	58.434,28	58.434,28
8	60.082,97	60.082,97
9	61.754,63	61.754,63
10 (scadenza)	63.449,72	63.449,72

I valori riportati in tabella sono espressi in euro e si riferiscono alle prestazioni ottenibili alla fine di ogni anno, ipotizzando che la data di decorrenza coincida con il primo gennaio.

In base alla tabella sopra riportata, il **capitale in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza** contrattuale, comprensivo di Bonus risulta pari a: 63.449,72 euro

In alternativa, alla scadenza contrattuale, il predetto importo potrà essere convertito in una **rendita annua vitalizia rivalutabile minima garantita** (pagabile in rate semestrali posticipate) inizialmente pari a: 3.120,46 euro

I valori sopra riportati, sviluppati in base al **tasso di rendimento minimo garantito** (riconosciuto a partire dal quinto anno di durata contrattuale) rappresentano le prestazioni certe che **la Società è tenuta a corrispondere** in base alle condizioni di polizza, e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

L'operazione di riscatto effettuata anteriormente al terzo anno di durata contrattuale comporta una penalizzazione economica.

In ogni caso, poiché QUALITY LIFE CLUB non prevede alcun caricamento, il **recupero del premio versato potrà avvenire già a partire dal terzo anno di durata contrattuale.**



SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

b) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Tasso di rendimento finanziario:	4,00%
Premio Unico:	50.000,00 euro
Rendimento trattenuto iniziale:	1,70%*
Misura annua di rivalutazione iniziale:	2,30%*
Età dell'Assicurato:	50 anni
Durata:	10 anni

Ipotesi di rendimento finanziario 4,00%

Fine Anno	Capitale in caso di decesso (comprensivo di Bonus riconosciuto dal 6° anno)	Valore di riscatto (comprensivo di Bonus riconosciuto dal 6° anno)
1	51.150,00	48.960,00
2	52.326,45	49.939,20
3	53.529,96	53.060,40
4	54.761,15	54.121,61
5	56.020,65	56.020,65
6	57.865,15	57.865,15
7	59.799,28	59.799,28
8	61.828,06	61.828,06
9	63.956,92	63.956,92
10 (scadenza)	66.191,71	66.191,71

I valori riportati in tabella sono espressi in euro e si riferiscono alle prestazioni ottenibili alla fine di ogni anno, ipotizzando che la data di decorrenza coincida con il primo gennaio.

*nel corso della durata contrattuale, la misura annua di rivalutazione applicabile alle prestazioni assicurate - nel caso resti fermo il rendimento realizzato dalla gestione speciale VITARIV - risulterebbe superiore a quella iniziale, sopra riportata, per effetto dell'andamento decrescente del rendimento trattenuto dalla Società (quale indicato al precedente punto 8.2.).

In base alla tabella sopra riportata, il **capitale in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza** contrattuale, comprensivo di Bonus risulta pari a: **66.191,71 euro**

In alternativa, alla scadenza contrattuale, il predetto importo potrà essere convertito in una **rendita annua vitalizia rivalutabile** (pagabile in rate semestrali posticipate) inizialmente pari a: **3.255,31 euro**

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. Pertanto i risultati conseguibili dalla gestione speciale VITARIV potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento ISVAP impiegate.

* * * * *

RB Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

I rappresentanti legali

Klaus Peter Röhler

Elisabetta Petrucci





G. INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa sull'uso degli stessi e sui diritti dei soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n.196/2003).
La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi a tali soggetti.

25. Finalità di utilizzo dei dati personali¹

I dati forniti dai soggetti interessati o da altri che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono alla Società informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da RB Vita S.p.A., da Società del gruppo Allianz S.p.A. e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che i soggetti interessati hanno richiesto;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
- distribuire servizi e/o prodotti (ad esempio: finanziamenti, carte di credito, prestiti personali) di società terze con le quali RB Vita S.p.A. ha stabilito accordi di collaborazione, nel caso in cui i soggetti interessati ne facciano richiesta; in tale ipotesi, ai fini della valutazione di merito, a tali società terze, potrebbero essere forniti anche altri dati in possesso di RB Vita S.p.A.;

anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Pertanto, la Società chiede ai soggetti interessati di esprimere il consenso per il trattamento dei dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti dagli stessi richiesti, ivi inclusi i dati eventualmente necessari per valutarne l'adeguatezza al loro profilo.

Per i servizi ed i prodotti sopra indicati la Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi, come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il consenso riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati dei soggetti interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori; coassicuratori; riassicuratori; consorzi ed associazioni del settore; broker assicurativi; banche; SIM; Società di Gestione del Risparmio; società terze con le quali RB Vita S.p.A. ha stabilito accordi di collaborazione.

Il consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a RB Vita S.p.A. - Servizio Clienti - C.so Italia n. 23 -20122 Milano o al numero verde 800.183.381.

Senza tali dati la Società non potrebbe fornire ai soggetti interessati i servizi ed i prodotti richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dai soggetti interessati o da terzi per obbligo di legge, come previsto ad esempio dalla disciplina antiriciclaggio.

¹ Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.





26. Modalità d'uso dei dati

I dati personali dei soggetti interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari.

La Società informa che sono utilizzate le medesime modalità anche per comunicare, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende del suo stesso gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, la Società utilizza soggetti di sua fiducia che svolgono, per suo conto, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori della Società e svolgono la funzione del "responsabile" o dell'"incaricato" del suo trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.p.A. o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati dei soggetti interessati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti, nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e i soggetti interessati possono conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a RB Vita S.p.A. - Servizio Clienti - C.so Italia n. 23 - 20122 Milano o al numero verde 800.183.381 ove potranno conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso dei soggetti interessati riguarda pertanto anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro, ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa inoltre che i dati personali dei soggetti interessati non verranno diffusi.

I soggetti interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati.

Hanno, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento secondo quanto disposto dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (la cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge; per l'integrazione occorre vantare un interesse; il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti i soggetti interessati possono rivolgersi a RB Vita S.p.A. - Servizio Clienti - C.so Italia n. 23 - 20122 Milano, numero verde 800.183.381, fax 02.72169292, indirizzo di posta elettronica privacy@allianz.it (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento).





QUALITY LIFE CLUB

Contratto di assicurazione mista rivalutabile a premio unico con prestazione aggiuntiva "Bonus" (Tariffa R4u 2%)

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato dalle:
– Condizioni Contrattuali;

– Norme di Legge, per quanto non espressamente disciplinato.

Art. 1 - Prestazioni assicurate

In base al presente contratto la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati:

alla scadenza contrattuale, semprechè l'Assicurato sia in vita a tale data:

- di un capitale assicurato derivante dalla somma del:
 - Capitale Unico, quale costituito a fronte del premio unico;
 - Capitale Aggiuntivo, quale costituito a fronte degli eventuali premi aggiuntivi;rivalutato, ad ogni "data di rivalutazione" (coincidente con il primo gennaio di ogni anno solare), secondo le modalità indicate all'articolo 5;
- di un "Bonus", determinato ai sensi dell'articolo 4;

immediatamente, in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale:

- del capitale assicurato, rivalutato secondo le modalità indicate all'articolo 5;
- di un "Bonus", qualora il decesso avvenga a partire dalla sesta data di rivalutazione, determinato ai sensi dell'articolo 4.

Con riferimento al solo Capitale Unico la Società riconosce, a partire dalla quinta data di rivalutazione, un rendimento minimo garantito nella misura del 2,0% annuo composto, che ha effetto sia all'epoca del pagamento delle prestazioni assicurate (in caso di decesso dell'Assicurato o alla scadenza contrattuale) sia in caso di riscatto, ai sensi dell'articolo 6.

La Società si impegna a comunicare annualmente al Contraente il valore delle prestazioni assicurate comprensive di tutte le rivalutazioni attribuite al contratto.

Art. 2 - Determinazione delle prestazioni assicurate

Il Capitale Unico viene costituito, alla data di decorrenza del contratto, quale indicata all'articolo 10, a fronte del versamento da parte del Contraente di un premio unico, di cui all'articolo 3, ed è inizialmente pari al premio stesso, dal momento che la Società non trattiene alcun importo a titolo di caricamento.

Ad integrazione del Capitale Unico, il Contraente può costituire un Capitale Aggiuntivo mediante il versamento di premi aggiuntivi, rispetto a quello inizialmente corrisposto, ai sensi dell'articolo 3. Detto Capitale viene determinato sulla base delle condizioni che saranno rese note dalla Società, nel corso della durata contrattuale, in occasione del versamento di ciascun premio aggiuntivo.

Art. 3 - Premio unico e premi aggiuntivi

A) Premio unico

Il premio, da versarsi in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione della proposta, non può essere inferiore a 25.000 euro.

B) Premi aggiuntivi

Al Contraente è data facoltà di corrispondere premi aggiuntivi purché:

- siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di decorrenza, quale indicata all'art. 10;
 - non siano trascorsi più di cinque anni dalla data di decorrenza;
- alle condizioni che saranno rese note dalla Società, nel corso della durata contrattuale, in occasione del versamento di ciascun premio aggiuntivo.

I premi potranno essere pagati con le seguenti modalità:





- assegno bancario o circolare non trasferibile;
 - bonifico bancario;
- fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente.**

Art. 4 - Bonus

A partire dalla sesta data di rivalutazione, a fronte della liquidazione sia delle prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato, di cui all'articolo 1, sia del valore di riscatto relativo al Capitale Unico, ai sensi dell'articolo 6, la Società riconosce un Bonus, calcolato in misura percentuale sul premio unico iniziale. La misura del Bonus viene determinata con riferimento alla data di rivalutazione immediatamente precedente o coincidente con la data del decesso o del riscatto, secondo la tabella di seguito riportata:

Data di rivalutazione (primo gennaio di ogni anno)	Bonus (% del premio unico)
fino alla 5 ^a	0%
6 ^a	1%
7 ^a	2%
8 ^a	3%
9 ^a	4%
10 ^a	5%

Alla scadenza contrattuale, la Società riconosce un Bonus in ogni caso pari al 5%, il cui importo viene rappresentato in polizza.

Resta inteso che, in caso di riscatto parziale del Capitale Unico, ai sensi dell'articolo 6, il Bonus residuo viene determinato sulla base del "Premio Unico di Riferimento" quale definito al successivo articolo 5.

Art. 5 - Clausola di rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita, alle quali la Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni sotto indicate.

A tal fine la Società gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione speciale VITARIV, attività di importo non inferiore alle riserve matema-

tiche costituite a fronte dei contratti che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della gestione speciale VITARIV.

Con riferimento alle prestazioni assicurate relative al presente contratto, la Società stabilisce - sin da ora - le condizioni di rivalutazione per il solo Capitale Unico, impegnandosi a definire le condizioni di rivalutazione relative all'eventuale Capitale Aggiuntivo in occasione della richiesta del Contraente di effettuare versamenti aggiuntivi, di cui all'articolo 3.

Più in particolare:

Capitale Unico

ai fini della rivalutazione del Capitale Unico operano le seguenti condizioni:

A) Misura annua di rivalutazione del Capitale Unico

Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Società dichiara la misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale Unico.

Tale misura si ottiene diminuendo il rendimento della gestione speciale VITARIV di un valore denominato rendimento trattenuto.

Detto rendimento trattenuto viene determinato, di anno in anno, sulla base del "Premio Unico di Riferimento", PUR, (premio unico iniziale riproporzionato - in caso di riscatto parziale del Capitale Unico - a fronte del Capitale residuo), secondo la tabella di seguito riportata:

Data di rivalutazione (primo gennaio di ogni anno)	Rendimento trattenuto		
	PUR < 100.000 €	100.000 € <=PUR < 250.000 €	PUR =>250.000 €
fino alla 5 ^a	1,70%	1,50%	1,40%
6 ^a	1,60%	1,40%	1,30%
7 ^a	1,50%	1,30%	1,20%
8 ^a	1,40%	1,20%	1,10%
9 ^a	1,30%	1,10%	1,00%
10 ^a	1,20%	1,00%	0,90%

La misura annua di rivalutazione non può comunque essere inferiore allo 0%.

B) Rivalutazione annua del Capitale Unico fino alla scadenza contrattuale

Il Capitale Unico viene rivalutato alle date



di rivalutazione (coincidenti con il primo gennaio di ogni anno solare) nei termini seguenti:

alla prima data di rivalutazione.

il Capitale viene aumentato dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione del Capitale medesimo, in base alla misura annua di rivalutazione, per il periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la suddetta data di rivalutazione;

a ciascuna data di rivalutazione successiva alla prima.

il Capitale, quale risulta rivalutato alla data di rivalutazione immediatamente precedente, viene aumentato di un importo pari al prodotto del Capitale stesso per la misura annua di rivalutazione.

Alla scadenza contrattuale, nel caso in cui la stessa non coincida con la data di rivalutazione, il Capitale all'ultima data di rivalutazione viene aumentato dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione del Capitale medesimo, in base all'ultima misura annua di rivalutazione, per il periodo di tempo compreso tra la suddetta data di rivalutazione e la data di scadenza.

C) Rivalutazione del Capitale Unico in caso di decesso dell'Assicurato

Nel caso la data del decesso dell'Assicurato sia

anteriore alla quinta data di rivalutazione, il Capitale Unico è pari al Capitale iniziale rivalutato fino all'ultima data di rivalutazione sulla base delle modalità indicate al precedente punto B);

coincidente o successiva alla quinta data di rivalutazione

il Capitale Unico è pari al maggiore tra:

- il Capitale iniziale rivalutato fino all'ultima data di rivalutazione sulla base delle modalità indicate al precedente punto B);
- il Capitale iniziale rivalutato fino all'ultima data di rivalutazione sulla base delle modalità indicate al precedente punto B) utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, il rendimento minimo garantito, pari al 2,0% annuo composto.

In ogni caso, qualora la data del decesso dell'Assicurato non coincida con una data di rivalutazione, il Capitale Unico (o il Capitale iniziale, nel caso la data del decesso dell'Assicurato sia anteriore alla prima data di rivalutazione), viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione del Capitale stesso, secondo il tasso annuo composto del 2,0%, per il periodo di tempo compreso tra l'ultima data di rivalutazione (o la decorrenza del contratto) e la data del decesso.

D) Capitale Unico riconosciuto alla scadenza contrattuale

Alla scadenza contrattuale il Capitale Unico riconosciuto dalla Società è pari al maggiore tra:

- il Capitale iniziale rivalutato fino a tale data sulla base delle modalità indicate al precedente punto B);
- il Capitale iniziale rivalutato fino a tale data sulla base delle modalità indicate al precedente punto B) utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, il rendimento minimo garantito, pari al 2,0% annuo composto.

E) Sostituzione della gestione speciale di riferimento

Ferme le prestazioni assicurate di cui al precedente articolo 1, la Società si riserva di sostituire, nel corso della durata contrattuale, la gestione speciale VITARIV, con una gestione speciale di nuova costituzione cui sarà correlata la rivalutazione del Capitale Unico.

In tale eventualità, la Società invierà al Contraente una pronta comunicazione unitamente al regolamento della nuova gestione speciale.

Capitale Aggiuntivo

Il Capitale Aggiuntivo viene rivalutato ad ogni data di rivalutazione in base alle condizioni che saranno rese note dalla Società, nel corso della durata contrattuale, in occasione del versamento di ciascun premio aggiuntivo, di cui all'articolo 3.

Art. 6 - Riscatto

A) Riscatto totale

A condizione che sia trascorso almeno



un anno dalla data di decorrenza del contratto, quale indicata all'articolo 10, il Contraente può chiedere alla Società la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto del contratto è pari alla somma del:

- 1) valore di riscatto del Capitale Unico;
- 2) Bonus, quando previsto;
- 3) valore di riscatto del Capitale Aggiuntivo.

- 1) valore di riscatto del Capitale Unico;

anteriamente alla quinta data di rivalutazione

si determina in base al Capitale iniziale, rivalutato fino all'ultima data di rivalutazione, in funzione del minore tra il tasso annuo composto del 2,0% e la misura annua di rivalutazione di ciascun anno.

Il valore così determinato viene corrisposto per intero qualora la data del riscatto cada a partire dal terzo anniversario della data di decorrenza; in caso contrario detto valore viene ridotto applicando un coefficiente di riduzione pari al 4%;

a partire dalla quinta data di rivalutazione

è pari al maggiore tra:

- il Capitale iniziale, rivalutato fino alla data di rivalutazione precedente o coincidente con la data del riscatto sulla base delle modalità indicate al precedente articolo 5 punto B);
- il Capitale iniziale, rivalutato fino alla data di rivalutazione precedente o coincidente con la data del riscatto sulla base delle modalità indicate al precedente articolo 5 punto B) utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, il rendimento minimo garantito pari al 2,0% annuo composto.

2) L'importo liquidabile a titolo di Bonus viene determinato, in base a quanto previsto nell'articolo 4, avendo come riferimento la data di rivalutazione precedente o coincidente con la data del riscatto.

3) Il valore di riscatto del Capitale Aggiuntivo viene determinato in base alle condizioni che saranno rese note dalla Società, nel corso della durata contrat-

tuale, in occasione del versamento di ciascun premio aggiuntivo, di cui all'articolo 3.

B) Riscatto parziale

Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, è data facoltà al Contraente di chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che:

- l'importo lordo riscattato non risulti inferiore a 2.500 euro;
- il capitale assicurato residuo, a riscatto parziale avvenuto, non risulti inferiore a 25.000 euro.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri del riscatto totale, **fatto salvo l'addebito di una commissione di 50 euro.**

Resta inteso che in caso di riscatto parziale del Capitale Unico:

- il Bonus, se previsto, concorre alla determinazione dell'importo richiesto a titolo di riscatto. A tal fine il Bonus liquidabile viene calcolato, secondo le modalità indicate al precedente articolo 4, facendo riferimento alla parte di premio unico corrispondente al Capitale riscattato. Il Bonus residuo viene determinato secondo le modalità indicate al precedente articolo 4, in caso di riscatto parziale;
- il contratto resta in vigore per il capitale assicurato residuo che deve intendersi come nuovo capitale assicurato;
- per la rivalutazione della porzione di capitale assicurato costituita dal Capitale Unico residuo, il rendimento trattenuto, ai fini della misura annua di rivalutazione, viene determinato in funzione del Premio Unico di Riferimento, secondo le modalità indicate all'articolo 5 punto A);
- il Capitale Unico iniziale viene rideterminato proporzionalmente sulla base del Capitale residuo.

Art. 7 - Opzioni a scadenza

Alla scadenza contrattuale il Contraente può chiedere alla Società:

A) la conversione del capitale assicurato e del Bonus, al netto delle imposte di legge, in una delle seguenti forme di rendita:





- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del capitale in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita, qualunque sia la rateazione prescelta dal Contraente, non sia inferiore a 3.000 euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età computabile,

fermo restando che:

1) ai fini della conversione in rendita della porzione di capitale assicurato derivante dal Capitale Unico e del Bonus, qualora l'Assicurato (intendendosi per tale anche la seconda testa, in caso di rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste) alla data di conversione abbia un'età computabile non inferiore a 55 anni, la Società s'impegna ad applicare i coefficienti di conversione in rendita in vigore all'epoca della decorrenza del contratto. Detti coefficienti di conversione, con le relative modalità di applicazione, sono indicati nella tabella riportata in calce alle presenti Condizioni Contrattuali.

In caso contrario i coefficienti per la determinazione della rendita di opzione applicati dalla Società saranno quelli in vigore all'epoca della conversione del Capitale in rendita;

2) ai fini della conversione in rendita della porzione di capitale assicurato derivante dal Capitale Aggiuntivo, i coefficienti per la determinazione della rendita di opzione applicati dalla Società saranno quelli in vigore all'epoca della conversione.

In ogni caso, ai fini della rivalutazione della rendita di opzione - che non può essere riscattata durante il periodo di godimento - si applicheranno le condizioni stabilite dalla Società all'epoca della conversione del capitale assicurato in rendita;

B) *il differimento di scadenza della polizza*, per un periodo massimo di cinque anni, dietro richiesta scritta del Contraente che pervenga alla Società, ovvero all'intermediario assicurativo, con un preavviso di almeno trenta giorni dalla scadenza contrattuale.

Resta inteso che le condizioni del differimento di scadenza saranno rese note dalla Società in occasione della suddetta richiesta.

Art. 8 - Conclusione del contratto

A condizione che il Contraente abbia sottoscritto la proposta - unitamente all'Assicurato, se persona diversa - e pagato il premio unico pattuito, il contratto si intende concluso al settimo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione della proposta stessa.

Art. 9 - Clausola di ripensamento

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto.

Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a: RB Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi della proposta.

Le somme eventualmente anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

Dopo la conclusione del contratto il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro un termine di trenta giorni.

Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a: RB Vita S.p.A. Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbli-



gazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto.

La Società si riserva di recuperare la parte di premio per il quale il contratto ha avuto effetto, nonché le spese sostenute per l'emissione del contratto, quantificate in 25 euro.

Art. 10 - Entrata in vigore

A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono operanti dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza. Tale data viene fissata in corrispondenza del giorno di effettivo incasso del premio da parte della Società.

Art. 11 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le prestazioni assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne faccia annotazione sul contratto o su apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del contratto.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

Art. 12 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del contratto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Art. 13 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa unitamente alla richiesta scritta di liquidazione delle prestazioni, i **documenti** di seguito indicati.

Per i pagamenti delle prestazioni assicurate in caso di **riscatto** e per ogni altra forma di pagamento in caso di **vita dell'Assicurato**:

- fotocopia di un valido documento di identità del/i percipiente/i;
- qualora l'Assicurato sia persona diversa dal percipiente, fotocopia di un valido documento di identità dell'Assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo;
- in caso di erogazione di rendita vitalizia, documento comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale;

Per i pagamenti in caso di **decesso dell'Assicurato**:

- certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico attestante la causa del decesso;
- qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, previo giuramento di testimoni, sul quale viene indicato se il Contraente stesso abbia lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli



eredi testamentari, loro età e capacità di agire; per capitali non superiori a 50.000 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;

- fotocopia di un valido documento di identità dei Beneficiari;
- qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Per tutti i pagamenti, la Società si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell'originale di

polizza di spettanza del Contraente.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede.

Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa.

Art. 14 - Tasse ed imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

Art. 15 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal contratto.



REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE VITARIV

1. Viene attuata una gestione speciale degli investimenti per le assicurazioni rivalutabili, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome “VITARIV - GESTIONE SPECIALE ASSICURAZIONI RIVALUTABILI” ed indicata nel seguito con la sigla VITARIV.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di VITARIV.

La gestione di VITARIV è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare N. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive modificazioni.

2. La gestione di VITARIV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.Lgs. 24/02/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza di VITARIV al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a VITARIV, il rendimento annuo di VITARIV, quale descritto al seguente punto 3 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3. Il rendimento annuo di VITARIV per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario di VITARIV, di competenza

di quell'esercizio, al valore medio di VITARIV stesso.

Per risultato finanziario di VITARIV si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di VITARIV - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e delle spese per l'attività di revisione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore d'iscrizione delle corrispondenti attività in VITARIV e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato, all'atto dell'iscrizione in VITARIV, per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio di VITARIV si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di VITARIV.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione in VITARIV.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo di VITARIV l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo.

4. La Società si riserva di apportare al punto 3 di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.





VALORI DI CONVERSIONE

di cui all'articolo 7 delle Condizioni Contrattuali

per ogni 1.000 euro di Capitale Unico e di Bonus, in rendita annua immediata rivalutabile su una testa, pagabile in rate semestrali posticipate

Età di calcolo all'epoca della conversione	per Assicurati di sesso maschile			per Assicurati di sesso femminile			Età di calcolo all'epoca della conversione
	vitalizia	certa 5 anni	certa 10 anni	vitalizia	certa 5 anni	certa 10 anni	
53	41,74	41,70	41,56	38,67	38,64	38,56	53
54	42,63	42,58	42,41	39,38	39,35	39,26	54
55	43,56	43,51	43,32	40,12	40,09	39,99	55
56	44,55	44,49	44,27	40,92	40,88	40,77	56
57	45,61	45,53	45,27	41,75	41,71	41,59	57
58	46,72	46,63	46,33	42,64	42,60	42,46	58
59	47,91	47,81	47,45	43,59	43,54	43,38	59
60	49,18	49,05	48,63	44,59	44,53	44,35	60
61	50,52	50,37	49,87	45,66	45,60	45,38	61
62	51,95	51,78	51,18	46,80	46,72	46,47	62
63	53,47	53,26	52,56	48,01	47,92	47,63	63
64	55,09	54,84	54,01	49,30	49,20	48,85	64
65	56,82	56,52	55,55	50,69	50,56	50,16	65
66	58,67	58,31	57,16	52,16	52,02	51,54	66
67	60,64	60,21	58,87	53,74	53,57	53,02	67
68	62,76	62,25	60,67	55,45	55,25	54,59	68
69	65,03	64,42	62,56	57,28	57,04	56,26	69
70	67,48	66,75	64,54	59,26	58,97	58,03	70
71	70,11	69,25	66,61	61,39	61,05	59,91	71
72	72,95	71,93	68,77	63,69	63,29	61,91	72
73	76,03	74,81	71,02	66,20	65,71	64,02	73
74	79,40	77,92	73,36	68,95	68,35	66,26	74
75	83,08	81,26	75,77	71,95	71,20	68,62	75
76	87,12	84,85	78,26	75,24	74,30	71,10	76
77	91,51	88,67	80,79	78,85	77,65	73,67	77
78	96,28	92,73	83,34	82,80	81,27	76,34	78
79	101,40	97,02	85,89	87,13	85,17	79,06	79
80	106,92	101,54	88,40	91,84	89,35	81,83	80
81	112,89	106,31	90,87	97,00	93,83	84,60	81
82	119,41	111,36	93,27	102,68	98,63	87,36	82
83	126,59	116,72	95,58	108,93	103,76	90,07	83
84	134,57	122,38	97,76	115,87	109,23	92,69	84
85	143,34	128,30	99,77	123,49	114,99	95,18	85
86	153,10	134,46	101,60	131,91	121,04	97,49	86
87	163,89	140,81	103,21	141,16	127,32	99,61	87
88	175,90	147,29	104,60	151,36	133,80	101,49	88

I suddetti coefficienti di conversione sono stati determinati utilizzando un tasso tecnico del 2,0%.

Il coefficiente da applicare è quello relativo all'età di calcolo dell'Assicurato. L'età di calcolo si ottiene applicando all'età computabile all'epoca della conversione un eventuale rinvio o invecchiamento, differenziato per i due sessi e determinato in funzione dell'anno di nascita, secondo le modalità che seguono:





Maschi		Femmine	
Anno di nascita	Correzione dell'età computabile	Anno di nascita	Correzione dell'età computabile
Fino al 1925	+3	Fino al 1927	+3
dal 1926 al 1938	+2	dal 1928 al 1940	+2
dal 1939 al 1947	+1	dal 1941 al 1949	+1
dal 1948 al 1960	0	dal 1950 al 1962	0
dal 1961 al 1970	-1	dal 1963 al 1972	-1
oltre il 1970	-2	oltre il 1972	-2

N.B.: il coefficiente di conversione relativo all'opzione di rendita reversibile verrà comunicato a richiesta, indicando la data di nascita ed il sesso della seconda testa, nonché la percentuale di reversibilità.

Parimenti, il coefficiente di conversione relativo a rateazioni della rendita diverse da quella semestrale posticipata verrà comunicato a richiesta.





GLOSSARIO QUALITY LIFE CLUB

Appendice: documento che viene emesso per modificare la disciplina del contratto e che costituisce parte integrante dello stesso;

Assicurato: soggetto sulla cui vita è stipulato il contratto;

Beneficiari: soggetti a cui spettano le prestazioni previste dal contratto;

Bonus: maggiorazione del capitale assicurato, che viene riconosciuto nei casi e con le modalità previste dalle Condizioni Contrattuali;

Capitale Unico: porzione di capitale assicurato costituita a fronte del versamento del premio unico iniziale;

Capitale Aggiuntivo: porzione di capitale assicurato costituita a fronte del versamento dei premi aggiuntivi;

Caricamento: parte del premio, destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società, che non confluisce nella gestione finanziaria e/o non è impiegato per coprire il rischio oggetto del contratto;

Condizioni Contrattuali: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione;

Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione e si impegna a pagarne il premio;

Contratto di assicurazione sulla vita: contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento di un premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata - in forma di capitale o di rendita - al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato;

Costi: oneri economici posti a carico del Contraente;

Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico che esprime di quanto si

riduce ogni anno, per effetto dei costi gravanti sul contratto, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi;

Decorrenza: data in cui diventano efficaci le garanzie previste dal contratto;

Età computabile: età dell'Assicurato, espressa in anni interi, ad una data di riferimento, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni d'anno superiori a sei mesi;

Gestione speciale: speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società, che consente di attribuire al contratto ad essa collegato parte dei rendimenti finanziari realizzati;

Indice ISTAT: indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;

Nota Informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della proposta, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto e alle caratteristiche assicurative e finanziarie di quest'ultimo;

Premio: importo che il Contraente corrisponde alla Società a fronte delle prestazioni assicurate;

Prestazione assicurata: importo liquidabile sotto forma di capitale o rendita che la Società corrisponde al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato;

Polizza: documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione;



Polizza mista: contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento delle prestazioni assicurate sia in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto sia in caso di sua premorienza;

Polizza rivalutabile: contratto di assicurazione sulla vita in cui il livello delle prestazioni beneficia del rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti nella propria gestione speciale;

Proposta: documento contenente la richiesta del Proponente di stipulare il contratto di assicurazione con la Società;

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti;

Rendita vitalizia: rendita da corrispondersi fino a che l'Assicurato sia in vita;

Revoca: diritto del Proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto di assicurazione;

Riscatto: facoltà del Contraente di sciogliere anticipatamente il contratto e di richiedere la liquidazione di un capitale, denominato valore di riscatto, maturato dal contratto alla data della richiesta;

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione del valore di riscatto in misura parziale;

Riserve matematiche: importi che devono essere accantonati ogni anno dalla Società per far fronte agli obblighi futuri derivanti dai contratti;

Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota di rendimento della gestione speciale secondo la misura e le modalità stabilite dalle Condizioni Contrattuali;

Rendimento minimo garantito: rendimento minimo che la Società garantisce sulle prestazioni assicurate secondo le modalità previste dalle Condizioni Contrattuali;

Scheda sintetica: documento informativo sintetico - redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP - che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione della proposta e che descrive le principali caratteristiche del contratto con particolare riferimento alle prestazioni assicurate, alle garanzie di rendimento ed ai costi;

Sinistro: il verificarsi dell'evento per il quale opera la garanzia assicurativa;

Tasso tecnico ai fini della rendita di opzione: rendimento fisso riconosciuto dalla Società nella determinazione dei coefficienti di conversione in rendita del capitale Unico e del Bonus.



Pagina bianca





Pagina bianca





RB Vita S.p.A.

Sede legale

Corso Italia, 23 - 20122 Milano

Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 7216.5304

CF, P. IVA e Registro imprese di Milano n. 02914890153

Capitale sociale euro 191.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00052

Società con unico socio, appartenente al

gruppo assicurativo Allianz, iscritto

all'Albo gruppi assicurativi n. 018

Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.



-RV- Mod. 7340 - Ed. 03/09

rb vita

RV_7340_0309

